



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 20/19**

Lussemburgo, 28 febbraio 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-100/18  
Línea Directa Aseguradora, S.A. / Segurcaixa, Sociedad Anónima de  
Seguros y Reaseguros

## **L'avvocato generale Bot propone alla Corte di dichiarare che l'incendio spontaneo di un veicolo parcheggiato in un garage privato da più di 24 ore rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli»**

Nell'agosto 2013, un veicolo che non aveva circolato da più di 24 ore, parcheggiato nel garage di una casa unifamiliare, ha preso fuoco ed ha causato dei danni a quest'ultima. L'incendio ha avuto origine dal circuito elettrico del veicolo. La responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo era garantita mediante un'assicurazione sottoscritta presso la Línea Directa Aseguradora, S.A. (in prosieguo: la «Linea Directa»). La casa era assicurata presso la Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Segurcaixa»), e la società proprietaria è stata indennizzata nella misura di EUR 44 704,34 quale ristoro dei danni materiali causati all'immobile dall'incendio del veicolo.

Nel marzo 2014, la Segurcaixa ha convenuto la Línea Directa dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gazteiz (Tribunale di primo grado di Vitoria-Gazteiz, Spagna) al fine di ottenere la condanna di quest'ultima compagnia al rimborso del risarcimento versato, per il fatto che il sinistro aveva avuto origine in un fatto relativo alla circolazione coperto dall'assicurazione RC Auto del veicolo. Tale giudice ha dichiarato che l'incendio non poteva essere qualificato come «fatto relativo alla circolazione» ed ha respinto la domanda della Segurcaixa. L'Audiencia Provincial de Álava (Corte provinciale di Alava, Spagna), investita di un ricorso proposto dalla Segurcaixa avverso tale sentenza, ha annullato quest'ultima ed ha accolto la domanda giudiziale di tale compagnia assicurativa dichiarando che costituisce un «fatto relativo alla circolazione» «l'incendio di un veicolo parcheggiato in modo non permanente dal suo proprietario in un posto all'interno di un garage, quando la combustione sia riconducibile a cause intrinseche al veicolo senza che intervenga l'azione di un terzo».

La Línea Directa ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Nutrendo dei dubbi quanto all'interpretazione da dare alla nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli<sup>1</sup>, tale giudice ha deciso di sottoporre delle questioni alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni odierne, **l'avvocato generale Yves Bot sostiene che la situazione in questione rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli»**. Egli ricorda, anzitutto, che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri. Secondo l'avvocato generale, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, **non vi è alcun dubbio che tale nozione ricomprende le situazioni nelle quali dei danni sono stati causati mentre il veicolo era parcheggiato in un luogo privato previsto a questo scopo**.

<sup>1</sup> Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).

Tuttavia, le diverse controversie sulle quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi avevano quale elemento comune il coinvolgimento di un veicolo che veniva utilizzato o che era appena stato utilizzato. **Occorre dunque stabilire se l'assenza di utilizzazione del veicolo in un intervallo di tempo sufficientemente ravvicinato all'incidente possa costituire una causa di esclusione della protezione concessa dalla normativa dell'Unione** in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. **L'avvocato generale ritiene che la risposta debba essere negativa**, in quanto il legislatore dell'Unione non ha previsto dei limiti temporali per il verificarsi dell'incidente, per quanto riguarda l'applicazione della protezione delle vittime di incidenti causati da veicoli, e la giurisprudenza della Corte mira a tradurre l'obiettivo di protezione costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell'Unione, nella misura in cui un veicolo viene utilizzato o è destinato ad essere utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto. Inoltre, un esame caso per caso della precedente utilizzazione del veicolo sarebbe una fonte di incertezza giuridica, contraria all'obiettivo suddetto. L'avvocato generale ne deduce che non ricadono nella nozione di «circolazione dei veicoli» soltanto le situazioni in cui il sinistro si verifica allorché il veicolo viene adibito o è stato adibito per finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro<sup>2</sup> o come arma, od anche come luogo di abitazione.

**Rimane da stabilire se debbano essere fissati dei limiti attinenti all'origine del danno, vale a dire i meccanismi del veicolo necessari per la sua funzione di trasporto.** L'avvocato generale constata, da un lato, che il legislatore dell'Unione non ha fissato condizioni di questo tipo. Dall'altro lato, poiché l'incendio è stato provocato dal veicolo in maniera spontanea, è sufficiente, a suo avviso, considerare unicamente il coinvolgimento del veicolo stesso. Egli aggiunge che, poiché questo tipo di rischio è inerente alla funzione di trasporto del veicolo, non occorre ricercare una qualche azione od un'origine precisa del danno. Tale interpretazione sarebbe conforme all'obiettivo di garantire che le vittime degli incidenti causati da veicoli beneficino di un trattamento paragonabile, indipendentemente dal luogo del territorio dell'Unione in cui l'incidente si è verificato. Alla luce di tali circostanze, l'avvocato generale sostiene che **il coinvolgimento del veicolo, utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, consegue dalla semplice constatazione del suo contributo, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del sinistro.**

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>2</sup> V. sentenza del 28 novembre 2017, [Rodrigues de Andrade](#) (C-514/16; v. anche CS n. 124/17).